



COMUNE DI MASI

35040 - PROVINCIA DI PADOVA

Piazza Libertà n. 1-3 – Tel. 0425-591130 – Fax 0425-591140 – Partita I.V.A. 01931960288 – Cod Fisc. 82001470283

COPIA

Deliberazione N. 7

In data 08-02-2023

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO

APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2023

L'anno **duemilaventitre** addì **otto** del mese di **febbraio** alle ore **18:36**, nella residenza Comunale, si è riunita la Giunta Comunale con la presenza dei signori:

			INGIUST.
GALASSINI COSIMO	SINDACO	Presente	
CASAROTTI EMANUELE	ASSESSORE	Presente	
BURATO LARA	ASSESSORE	Presente	

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale **SARA TILLATI**.

Il **SINDACO COSIMO GALASSINI** assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Deliberazione N. 7 del 08-02-2023

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2023

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI:

- l'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 150/2009 ai sensi del quale, *“Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno: a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori”*;
- l'art. 6, comma 1, lett. a) del D.L. 80/2021, convertito con modificazioni nella L. 113/2021, per il quale il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) definisce, tra l'altro, *“gli obiettivi programmatici e strategici della performance secondo i principi e criteri direttivi di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 stabilendo il necessario collegamento della performance individuale ai risultati della performance organizzativa”*;
- l'art. 2, commi 2 e 3 del Decreto del Ministro per la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 24 giugno 2022 n. 82 che prevedono l'obbligo, per le pubbliche amministrazioni con meno di 50 dipendenti, di adottare il Piano con modalità semplificate conformandolo alla struttura e alle modalità redazionali indicate nel decreto, secondo lo schema contenuto nell'Allegato al medesimo Decreto ministeriale che forma parte integrante del Decreto;
- l'art. 3, comma 2, lett. b) del succitato Decreto ministeriale n. 82/2022, il quale prevede che la sezione 2.2. del PIAO sia denominata Performance e sia *“finalizzata, in particolare, alla programmazione degli obiettivi e degli indicatori di performance di efficienza e di efficacia dell'amministrazione”*;
- l'art. 1, comma 1, lett. d) e c) del Decreto del Presidente Della Repubblica 24 giugno 2022, n. 81, Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, i quali prevedono rispettivamente che il PIAO sostituisca l'adempimento previsto dell'articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance) (lett. c) e quello disciplinato dall'articolo 1, commi 5, lettera a) e 60, lettera a), della legge 6 novembre 2012, n. 190 (Piano di prevenzione della corruzione);
- il combinato disposto dell'art.1, comma 775 della Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Legge di Bilancio 2023) che ha disposto il rinvio del termine per l'adozione del bilancio da parte delle pubbliche amministrazioni al 30 aprile 2023, e dell'art. 8, comma 2, del Decreto Ministeriale 30 giugno 2022, n. 132, che ha fissato, per i soli enti locali, il termine ultimo per l'approvazione dell'intero PIAO al 30 maggio 2023.

PREMESSO che:

- il ciclo di gestione della performance deve essere coordinato sia con i contenuti e con il ciclo della programmazione finanziaria e del bilancio sia, più in generale, con i documenti della programmazione dell'Ente, così da garantire il riallineamento temporale e l'integrazione tra i cicli della performance, del

- bilancio e della programmazione strategica, intendendo tale integrazione non come coincidenza o sovrapposizione dei contenuti, ma come coerenza della programmazione e dei contenuti;
- il Piano della performance confluisce nella sopra richiamata sottosezione 2.2. del PIAO, denominata Performance;
 - nonostante le indicazioni contenute nel “Piano tipo” non prevedano l’obbligatorietà di tale sottosezione di programmazione per gli Enti con meno di 50 dipendenti, la Corte dei Conti, da ultimo con deliberazione n. 73/2022, Sezione Regionale per il Veneto, ha affermato espressamente che il piano della performance deve considerarsi adempimento obbligatorio anche in ipotesi di mancata adozione del PEG, in quanto: *“L’assenza formale del Piano esecutivo della gestione, sia essa dovuta all’esercizio della facoltà espressamente prevista dall’art. 169, co. 3, D. Lgs. Pagina 15 di 81 267/2000 per gli enti con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, piuttosto che ad altre motivazioni accidentali o gestionali, non esonera l’ente locale dagli obblighi di cui all’art. 10, co.1 del D. Lgs. 150/2009 espressamente destinato alla generalità delle Pubbliche amministrazioni e come tale, da considerarsi strumento obbligatorio [...]”*;
 - l’articolo 10, comma 5, del Decreto legislativo n. 150/2009, prevede che, in caso di ritardo nell’adozione del Piano o della Relazione annuale sulla performance, le amministrazioni devono comunicare tempestivamente le ragioni del mancato rispetto dei termini al Dipartimento della funzione pubblica;
 - la giurisprudenza contabile, pronunciata in merito all’adozione del piano della performance, ha statuito esplicitamente che *“l’approvazione del piano delle performance avvenuta a distanza di mesi deve considerarsi tardiva e “sia che si voglia considerarla organica al PEG, sia ove risulti effettuata con specifico atto, in forza delle disposizioni di cui all’art. 10 del D.lgs. 150/2009” essa “svilisce la natura programmatica del documento, esprimendo un mero adempimento formale, peraltro assunto tardivamente rispetto ai termini di legge e temporalmente inidoneo alla propria funzione, in quanto adottato quando l’esercizio di riferimento è già trascorso per una parte consistente”* (in questi termini, si veda Corte dei conti, sez. reg. di controllo per il Veneto, nella delibera n. 35/2022/PRSE, depositata l’11 marzo 2022);

RITENUTO opportuno, pertanto, anche al fine della successiva distribuzione della retribuzione di risultato ai Responsabili e Dipendenti, predisporre comunque il piano della performance nel termine originariamente previsto del 31 gennaio, e includervi tutti gli obiettivi che non necessitano di risorse finanziarie per essere attuati, nonché gli obiettivi che comunque si ritiene di finanziare, cosa già prevedibile a gennaio, se non altro per quanto inserito nell’annualità 2023 del bilancio 2022-2024, pur gestito in esercizio provvisorio;

DATO ATTO che gli obiettivi devono essere rilevanti e pertinenti rispetto alle finalità dell’Ente, specifici e misurabili in modo concreto e chiaro, riferibili a un arco temporale predeterminato, al fine di assicurare che il ciclo di gestione della performance sia effettivamente utile al miglioramento della qualità dei servizi erogati e alla valorizzazione del merito;

EVIDENZIATO che, ai sensi degli artt. 50 comma 10, 107 e 109 del T.U.E.L.L., il Sindaco nomina i Responsabili di Servizio e definisce ed attribuisce loro gli incarichi dirigenziali secondo le modalità e i criteri fissati dal Regolamento degli Uffici e Servizi e secondo criteri di competenza professionale, in relazione agli obiettivi indicati nel programma amministrativo del Sindaco;

VISTO l’art. 50, comma 10, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 secondo il quale il Sindaco nomina i Responsabili degli uffici e dei servizi comunali;

RICHIAMATI i provvedimenti n. 9 del 31.12.2019 e n. 9 del 31.12.2022 con il quale il Sindaco ha nominato i Responsabili dei Servizi dell'Ente;

CONSIDERATO opportuno, per le ragioni esposte in premessa, adottare una deliberazione per la definizione degli obiettivi da assegnare ai responsabili di servizio per l'anno 2023, nelle more della approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025 e della successiva approvazione del PEG 2023/2025 e del PIAO nei termini prorogati dalla normativa in vigore per l'anno 2023;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, parte integrante dell'atto, espresso dai Responsabili dei Servizi interessati, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 – 1° comma e 147 bis – 1° comma del D. Lgs. n. 267/2000;

DATO ATTO che con il rilascio del parere favorevole di regolarità tecnica della presente proposta di deliberazione i Responsabili dei Servizi e l'istruttore dell'atto attestano l'insussistenza del conflitto di interessi anche solo potenziale e di gravi ragioni di convenienza che impongano un dovere di astensione dall'esercizio della funzione di cui al presente provvedimento, sia in capo all'istruttore dell'atto sia in capo al Responsabile firmatario dell'atto medesimo;"

CON VOTI favorevoli unanimi, resi in forma palese,

DELIBERA

- 1) le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di approvare gli obiettivi per l'anno 2023, come declinati nel documento in allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 3) di dare atto che i medesimi obiettivi verranno inseriti nella sezione 2.2. "Performance" del PIAO che verrà approvato entro 30 giorni dalla approvazione del bilancio di previsione finanziario 2023/2025, unitamente agli obiettivi individuati per le annualità 2024-2025;
- 4) di riservarsi, di concerto con i Responsabili dei Servizi, di modificare e/o integrare gli obiettivi individuati in funzione delle esigenze che dovessero emergere nel corso del 2023;
- 5) di trasmettere per conoscenza la presente deliberazione, corredata dall'allegato, all'OIV;
- 6) di provvedere alla pubblicazione del presente sull'Albo Pretorio del Comune e nell'Area Amministrazione Trasparente ai sensi del D. Lgs. 33/2013.

OGGETTO: APPROVAZIONE DEGLI OBIETTIVI ANNO 2023

<p>PARERE DI REGOLARITA' TECNICA</p> <p>DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO</p> <p>(ART. 49 D. Lgs. 18-08-2000, N. 267)</p> <p>Masi, lì 08-02-2023</p>	<p>Si certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria tecnica, sull'argomento in oggetto e si esprime pertanto il seguente parere:</p> <p>Favorevole</p> <p>IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.to SARA TILLATI</p>
--	---

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to SARA TILLATI

IL PRESIDENTE

F.to COSIMO GALASSINI

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 D.Lgs. 18.08.2000, n. 267)

Io sottoscritto Messo Comunale attesto che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'albo pretorio reg. n. _____ ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Masi, lì _____

MESSO COMUNALE

F.to ALESSIA LISSANDRIN

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Masi, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Boldrin Elia



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

SI CERTIFICA che la su estesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'albo pretorio del Comune senza riportare nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce di vizi di legittimità o competenza, per cui la stessa E' DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.

Masi, lì _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

F.to Boldrin Elia

